CAMERA DEI DEPUTATI N. **2681**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANNATTASIO, LAVAGNINI

Istituzione dell'Ordine del Tricolore e conferimento della relativa onorificenza ai combattenti della seconda guerra mondiale

Presentata il 12 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'anno scorso, in forma solenne ed in tutta Europa, è stato celebrato il cinquantenario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

Durante la manifestazione sono stati esaltati il sacrificio e gli atti di eroismo di coloro che tutto hanno dato senza nulla chiedere e di coloro che nel corpo e nello spirito portano ancora segni di ferite e di patimenti subiti durante la lotta per la conquista della Libertà e della Democrazia.

Altri Paesi hanno concesso particolari onorificienze e benemerenze a coloro che hanno combattuto per la Patria. Anche l'Italia, nel 1968, dopo 50 anni dalla fine della guerra, ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto (legge 18 marzo 1968, n. 263) per i combattenti della prima guerra mondiale, mentre per i combattenti del secondo conflitto mondiale sono state spese belle parole, ma nessun riconoscimento ufficiale per il contributo di sangue e di gloria per liberare il patrio suolo.

Per motivi di equità e di giustizia ed anche in omaggio alla « par condicio », dobbiamo attribuire ai combattenti della seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello concesso ai cavalieri di Vittorio Veneto.

L'onorificienza che proponiamo vuole testimoniare la riconoscenza della Nazione a coloro che hanno servito in armi il Paese,

pagando, spesso, con la vita per non venir meno al sacro dovere della difesa della patria.

Con questo atto lo Stato salderebbe un debito nei confronti di coloro che hanno dato un determinante contributo per porre le fondamenta della odierna realtà sociale ed economica.

Per i motivi sueposti, siamo certi, onorevoli colleghi, di avere il vostro incondizionato appoggio affinché la proposta diventi legge in tempi brevissimi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, per almeno tre mesi, è concessa una medaglia ricordo in oro.

2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. Per ottenere la concessione della medaglia ricordo gli interessati devono presentare domanda, entro un anno della entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.

ART. 2.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.

2. L'onorificienza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 decorati al valore, ai mutilati ed invalidi di guerra 1940-1945 fruenti di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

3. La stessa onorificienza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 decorati di Croce al merito ed ai partigiani che hanno militato, per almeno tre mesi, in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal Corpo volontari della libertà e che hanno partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio.

ART. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata metallica con al centro il tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due striscie verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono riportati in apposito decreto del Ministro della difesa.

ART. 4.

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre forze armate, dal presidente nazionale dall'associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dei partigiani d'Italia.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 5.

1. L'onorificienza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere l'onorificienza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

ART. 6.

1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere benefici dalla presente legge sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2681
Lire 500